



COMUNE DI VILLORBA
(Provincia di Treviso)



COMUNE DI POVEGLIANO
(Provincia di Treviso)

SERVIZI CIMITERIALI

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

C..I.G. 58048677C8 C.U.P. C79B14000170004

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 87 del 26/05/2014

F.to Il Segretario Generale
Dott. Carlo Sessa

INDICE

ARTICOLO 01 – OGGETTO E FINALITA’

ARTICOLO 02 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 03 – DURATA DELL’APPALTO

ARTICOLO 04 – AMMONTARE DELL’APPALTO

ARTICOLO 05 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

PRESTAZIONI A CANONE

PRESTAZIONI A MISURA

ARTICOLO 06 – INTERVENTI IN ECONOMIA

ARTICOLO 07 – ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA LOGISTICA E REPERIBILITÀ

ARTICOLO 08 – PERSONALE IN SERVIZIO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

ARTICOLO 09 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

ARTICOLO 10 – VERIFICHE E CONTROLLI

ARTICOLO 11 – PAGAMENTI

ARTICOLO 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 13 – ADEGUAMENTO PREZZI

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

ARTICOLO 16 – SANZIONI E PENALITÀ

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE O RECESSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

ARTICOLO 20 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

ARTICOLO 21 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

ARTICOLO 22 – NORME FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 23 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 24 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

ARTICOLO 25 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ARTICOLO 26 – ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

ARTICOLO 01 – OGGETTO E FINALITA'

L'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi con impiego di manodopera e attrezzature, fornitura di materiali per la gestione e manutenzione dei sette cimiteri comunali:

Comune di Villorba = Catena, Lancenigo, Fontane, Villorba,

Comune di Povegliano = Povegliano, Camalò, Sant'Andrà.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.

Il Comune di Villorba opera, nella redazione ed espletamento della presente procedura di gara, per proprio conto ed in qualità di Ente Capofila giusta convenzione sottoscritta con il Comune di Povegliano in data 13/05/2014 ed approvata con Deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali n° 16 del 14/04/2014 e n° 18 del 09/04/2014.

Resta in capo a ciascun Ente l'adozione del provvedimento di copertura finanziaria per la parte del servizio interessato e la stipula del relativo contratto.

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

Descrizione attività	principale/accessoria [indicare eventualmente con P le attività principali e con A quelle accessorie]	CPV
Servizi cimiteriali	P	98371110-8

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le prestazioni più significative:

- custodia dei cimiteri;
- apertura e chiusura al pubblico;
- assistenza ai funerali;
- esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali di sepoltura (es. inumazione e tumulazione; deposito o dispersione ceneri) e quelle conseguenti, differite nel tempo (es. esumazioni, estumulazioni, ecc);
- pulizia ordinaria dei luoghi;
- manutenzione delle aree interne ed esterne ai cimiteri;
- raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;
- forniture correlate alle operazioni cimiteriali.

L'appalto è quindi finalizzato a garantire un'ottimale gestione dei servizi pubblici cimiteriali nel rispetto della legislazione nazionale e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevedendo altresì di elevare la qualità dei servizi offerti al cittadino.

Di seguito vengono sommariamente descritti i siti cimiteriali sopra menzionati

Denominazione	Cimitero di Catena di Villorba
Ubicazione	Via Postioma, frazione di Catena
Superficie	Mq 5.040,0
Altri dati	N° fosse: 28 N° loculi: 377 N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 84 N° edicole funerarie: 5 N° celle ossario / celle cinerarie: 65 N° ossari / cinerari comuni: 1 superficie piazzale esterno: mq 1.445,0 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di

	osservazione/uffici) : mq 40,34
Altri dati (2013)	N° sepolture in fossa (inumazioni): 4 N° sepolture in loculo: 12 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 24 N° sepolture in cella oss./ciner. : 0 N° sepolture in ossario/cinerario comune: 0

Denominazione	Cimitero di Lancenigo di Villorba
Ubicazione	Via Chiesa Lancenigo, frazione di Lancenigo
Superficie	Mq 9.879,0
Altri dati	N° fosse: 113 N° loculi: 706 N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 293 N° edicole funerarie: 4 N° celle ossario / celle cinerarie: 140 N° ossari / cinerari comuni: 2 superficie piazzale esterno: mq 460,0 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di osservazione/uffici) : 72,59
Altri dati (2013)	N° sepolture in fossa (inumazioni): 6 N° sepolture in loculo: 19 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 16 N° sepolture in cella oss./ciner. : 2 N° sepolture in ossario/cinerario comune: 0

Denominazione	Cimitero di Fontane di Villorba
Ubicazione	Via Pastro (entrata da Piazza Cadorna), frazione di Fontane
Superficie	Mq 9.984,0
Altri dati	N° fosse: 137 N° loculi: 1.047 oltre ad 80 in fase di realizzazione N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 244 N° edicole funerarie: 19 N° celle ossario / celle cinerarie: 484 oltre ad 70 in fase di realizzazione N° ossari / cinerari comuni: 1 superficie piazzale esterno: mq 880,0 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di osservazione/uffici): mq 91,12
Altri dati (2013)	N° sepolture in fossa (inumazioni): 11 N° sepolture in loculo: 9 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 33

	N° sepolture in cella oss./ciner. : 4 N° sepolture in ossario/cinerario comune: 0
--	--

Denominazione	Cimitero di Villorba capoluogo
Ubicazione	Via Trento, frazione di Villorba
Superficie	Mq 12.100,0
Altri dati	N° fosse: 81 N° loculi: 1.024 N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 224 N° edicole funerarie: 23 N° celle ossario / celle cinerarie: 264 N° ossari / cinerari comuni: 1 superficie piazzale esterno: mq 2.100,0 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di osservazione/uffici): mq 197,0
Altri dati (2013)	N° sepolture in fossa (inumazioni): 4 N° sepolture in loculo: 21 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 32 N° sepolture in cella oss./ciner. : 4 N° sepolture in ossario/cinerario comune: 0

Denominazione	Cimitero di Povegliano
Ubicazione	Via del Preve, frazione di Povegliano
Superficie	Mq /
Altri dati	N° fosse: 72 N° loculi: 256 N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 58 N° edicole funerarie: 25+2 N° celle ossario / celle cinerarie: / N° ossari / cinerari comuni: 1 superficie piazzale esterno: Mq 1.794 superficie a verde interno Mq 132 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di osservazione/uffici): Mq 37
Altri dati (2012)	N° sepolture in fossa (inumazioni): 2 N° sepolture in loculo: 3 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 9 N° sepolture in cella oss./ciner. : / N° sepolture in ossario/cinerario comune: /

Denominazione	Cimitero di Sant'Andrà di Povegliano
Ubicazione	Via Don Giulio Ceccato, frazione di Sant'Andrà
Superficie	Mq /
Altri dati	N° fosse: 9 N° loculi: 259 N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 102 N° edicole funerarie: 8 N° celle ossario / celle cinerarie: 96 N° ossari / cinerari comuni: 1 superficie piazzale esterno: Mq 330 superficie a verde interno: Mq 44 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di osservazione/uffici): Mq 42
Altri dati (2012)	N° sepolture in fossa (inumazioni): / N° sepolture in loculo: 3 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 5 N° sepolture in cella oss./ciner. : 1 N° sepolture in ossario/cinerario comune: 0

Denominazione	Cimitero di Camalò di Povegliano
Ubicazione	Via Mario Fiore, frazione di Camalò
Superficie	Mq /
Altri dati	N° fosse: 39 N° loculi: 237 N° tombe di famiglia (tombe ad avello): 85 N° edicole funerarie: 18 N° celle ossario / celle cinerarie: / N° ossari / cinerari comuni: 1 superficie piazzale esterno: Mq 1.169 superficie a verde interno: Mq 528 superficie edifici interni (depositi/bagni/camera mortuaria/deposito di osservazione/uffici): Mq 16
Altri dati (2012)	N° sepolture in fossa (inumazioni): 3 N° sepolture in loculo: 6 N° sepolture in tomba / edicola funeraria: 4 N° sepolture in cella oss./ciner. : / N° sepolture in ossario/cinerario comune: /

ARTICOLO 02 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio è appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia in ambito sanitario e di polizia mortuaria.

Le norme principali di riferimento sono, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265
- DPR 10/09/1990 n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria)
- Circolari del Ministero della Sanità: n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998
- Legge 30/03/2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)
- D.P.R. 15/07/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2009 n.179)
- Legge Regione Veneto 04/03/2010 n. 18.(Norme in materia funeraria)

E' inoltre necessario fare riferimento agli specifici Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria vigenti pubblicati nei rispettivi siti web.

La ditta appaltatrice sarà tenuta ad osservare la normativa vigente del settore, compresi i provvedimenti adottati ed entrati in vigore in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato. Inoltre è altresì da considerarsi "servizio pubblico essenziale" ai sensi dell'art. 1 legge n.146/1990 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i. Pertanto l'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

ARTICOLO 03 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha una durata di trentasei mesi decorrenti dal **01/08/2014 al 31/07/2017**.

Gli Enti si riservano:

- di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione.
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga temporanea del contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi offerti in sede di gara, salvo l'adeguamento prezzi previsto dal successivo art. 13. La ditta è obbligata ad accettare la proroga.
- di affidare alla medesima ditta appaltatrice, alla scadenza del contratto iniziale, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, e art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 per un periodo massimo di 3 (tre) anni.

L'eventuale proroga o nuovo affidamento verrà, in ogni caso concesso delle Amministrazioni Comunali per la parte di propria spettanza, mediante adozione di apposito atto dell'organo competente puntualmente motivato e legittimato.

Non è previsto alcun preavviso o notifica fra le parti per la scadenza del contratto.

ARTICOLO 04 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto per il periodo indicato al primo capoverso del precedente art. 3 è di **Euro 267.039,00** IVA esclusa che corrisponde anche all'importo a base d'asta, soggetto a ribasso.

Sono esclusi da tale importo gli oneri per la sicurezza che sono determinati in via presunta per l'intero triennio in € 6.000,00.

L'importo sopra indicato, risultante dalla stima dei costi indicata nel relativo elaborato, si riferisce al soddisfacimento dei bisogni di entrambi gli Enti.

L'aggiudicazione avverrà per mezzo di offerta a prezzi unitari dei lavori posti a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; mediante massimo ribasso unico percentuale sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Si procederà, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata nell'articolo stesso.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Tale importo presunto è stato stimato sulla base degli appalti precedenti ed è suddiviso in prestazioni a canone e prestazioni a misura, ed è così suddiviso:

	Villorba	Povegliano	Totale
Totale A) Canone annuo a base d'asta	€ 52.925,00	€ 3.650,00	€ 56.575,00
Totale B) prestazioni a misura (annuale)	€ 23.649,00	€ 6.609,00	€ 30.258,00
Totale C) Lavori in Economia (annuale)	€ 1.090,00	€ 1.090,00	€ 2.180,00
TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (ANNUALE)	€ 77.664,00	€ 11.349,00	€ 89.013,00
<i>Oneri per la sicurezza - annuale</i>	€ 1.745,00	€ 255,00	€ 2.000,00
Totale appalto su base annua compresi oneri sicurezza	€ 79.409,00	€ 11.604,00	€ 91.013,00
TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (TRIENNALE)	€ 232.992,00	€ 34.047,00	€ 267.039,00
<i>Oneri per la sicurezza - triennale</i>	€ 5.235,00	€ 765,00	€ 6.000,00
Totale appalto su base triennale compresi oneri sicurezza	€ 238.227,00	€ 34.812,00	€ 273.039,00

Riepilogando quanto sopra indicato si precisa che **l'importo a base di gara per il triennio 2014 – 2017** è pari a **€ 267.039,00**, oltre gli **oneri per la sicurezza** relativi all'intero triennio pari a **€ 6.000,00**, per un complessivo di **€ 273.039,00** (I.V.A. esclusa).

Le somme del precedente quadro, soggette a ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni delle rispettive quantità che, per loro stessa natura, si basano solo su stime storiche, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nelle presenti condizioni esecutive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco di prestazioni.

Per la descrizione analitica delle varie prestazioni si fa riferimento all'Elenco Prezzi.

ARTICOLO 05 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

PRESTAZIONI A CANONE

Si precisa che in riferimento alla formulazione del prezzo relativo alle prestazioni a canone, indicato nell'Elenco prezzi e da indicare nella Lista delle forniture in sede di offerta, il Comune di Villorba

richiede lo svolgimento di tutti i servizi di seguito elencati (custodia, pulizia, manutenzione aree verdi, ecc) mentre il Comune di Povegliano chiede solamente il Servizio di manutenzione delle aree verdi.

Servizio custodia:

- 1 - apertura e chiusura giornaliera dei cancelli al pubblico tutti i giorni dell'anno, comprese festività, dei cimiteri comunali secondo gli orari definiti dalle Amministrazioni Comunali.
- 2 - apertura, chiusura e custodia, in ogni tempo, di Camere mortuarie o depositi mortuari su richiesta dei Comuni o dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di Pubblica sicurezza. Essa comprende il deposito presso la struttura di salme o feretri, con le eventuali prescrizioni date dall'Autorità Comunale o giudiziaria o sanitaria, ovvero di urne cinerarie o cassette-resti, con segnalazione e consegna della documentazione al Comune per la registrazione
- 3 - custodia di tutti i manufatti cimiteriali, le attrezzature ed i materiali in genere, di proprietà degli Enti, presenti all'interno dei cimiteri comunali e messe a disposizione della ditta per l'esecuzione dei servizi e lavori richiesti comprese le scale mobili per l'utenza ed i ponti mobili sviluppabili (alzaferetri), previo inventario iniziale a carico dell'assuntore da trasmettersi alla struttura di riferimento dei Comuni entro 30 gg. dalla presa in carico del servizio; sono da intendersi inclusi i materiali lapidei ed in particolare le lastre di chiusura di loculi, ossari e cinerari e loro deposito e consegna ai marmisti incaricati da committenti privati ed in possesso di regolare autorizzazione ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria dell'Ente;

Servizio di pulizia:

- 1 - raccolta, trasporto e scarico di fiori secchi (almeno tre volte alla settimana) dai vari luoghi e contenitori, collocati all'interno dei cimiteri, fino ai cassonetti di raccolta situati all'interno degli stessi, compreso l'onere di esporre tali cassonetti il giorno prima della raccolta;
- 2 - spazzatura bisettimanale o al bisogno di percorsi pedonali pavimentati interni, di gradini di scale sia grezze che rivestite, di piani inclinati e rampe in genere, al fine di evitare la presenza di ghiaino od altro che possa creare pericolo per il passaggio dei visitatori sulle suddette superfici, compresa pulizia delle zone esterne in prossimità alle entrate dei cimiteri;
- 3 - pulizia di tutti i pozzetti a caditoia interni ai cimiteri, con raccolta, carico, trasporto e stesa della risulta su aree interne od esterne perimetrali ai cimiteri stessi; due volte l'anno (Febbraio e Settembre)
- 4 - pulizia giornaliera dei servizi igienici (compreso lavaggio e disinfezione sanitari) e quindicinale o al bisogno delle camere mortuarie, comprese attrezzature, all'interno dei cimiteri, compresa pulizia di vetri di porte e finestre, comprensivo di ogni onere a carico della ditta per l'acquisto di prodotti specifici di consumo (sapone liquido, asciugamani a perdere, carta igienica, detersivi, disinfettanti etc...) e per la fornitura e l'utilizzo di attrezzature idonee al servizio richiesto;
- 5 - pulizia al bisogno dell'area esterna ed in prossimità dell'ingresso dei cimiteri e lungo la mura di confine con rimozione nei mesi autunnali del fogliame;
- 6 - la pulizia dei percorsi interni (viali interni e camminamenti vari) e dell'area prospiciente gli ingressi deve essere fatta anche in presenza di elementi naturali o ramaglie in genere, caduti a terra in conseguenza di eccezionali e/o particolari avvenimenti atmosferici compreso lo sgombero dalla neve e lo spargimento di sale (fornito dall'Amministrazione Comunale) per evitare la formazione di ghiaccio e comunque in ogni caso di intralcio o pericolo per i visitatori;
- 7- pulizia e disinfezione di tutta le attrezzature e dei luoghi in cui si svolgono sepolture o qualsiasi altra operazione di polizia mortuaria (esumazioni; estumulazioni; recupero resti; ecc.).

Servizio di manutenzione aree verdi

- 1) - manutenzione periodica (almeno 5/6 sfalci annui) da concordare con l' Ufficio Servizio Cimiteriali, di aree a verde sia interne che esterne, con sfalcio, raccolta e smaltimento, delle erbe infestanti

tagliate. Spazzatura, raccolta e smaltimento periodico del fogliame caduto nelle grondaie e nelle aree interne ed esterne. Potatura periodica di siepi ed alberi (limitata per gli alberi ai soli rami pendenti o pericolosi). Fornitura e spargimento di erbicida ecologico su marciapiedi e percorsi ecc. (intervento disinfestante da eseguire a seconda della necessità e/o su richiesta dell'Ufficio Cimiteriale), ogni onere compreso per fornitura, carico, trasporto ed uso di mezzi ed attrezzature che l'Assuntore valuterà più opportuni per l'esecuzione a regola d'arte dei suddetti lavori.

2) - manutenzione, con intervento nei mesi di Febbraio ed Ottobre, di viali interni e camminamenti tra i vari reparti riservati alle sepolture con stesa e livellamento di pietrisco o ghiaio fornito dall'Amministrazione Comunale.

Servizio di manutenzione attrezzature presente all'interno dei cimiteri

Oltre alla custodia degli stessi, l'assuntore dovrà provvedere, totalmente a proprio carico, alla manutenzione ordinaria, di seguito descritta, dei ponti mobili sviluppabili (alzaferetri), attualmente in uso presso i cimiteri comunali, comprensiva di tutti i materiali necessari (acqua distillata, olio, grasso, materiali vari di pulizia e quanto altro necessario) nonché gli utensili per l'esecuzione di quanto richiesto.

Verifiche prima di ogni utilizzo:

- Controllo livelli dell'acido delle batterie ed eventuale aggiunta di acqua distillata secondo livelli indicati nelle batterie;
- Controllo stato di carica delle batterie e ricarica, se necessario, con caricabatteria in dotazione;
- Controllo che la macchina nella sua globalità non presenti parti deteriorate o danneggiate.

Manutenzione ordinaria a cadenza mensile:

- Verifica funzionamento delle ruote piroettanti. Le ruote devono poter girare agevolmente intorno all'asse verticale e intorno al proprio mozzo, eventualmente oliare.
- Verifica buon funzionamento delle ruote fisse. Le ruote devono poter girare liberamente intorno al proprio mozzo, eventualmente oliare.
- Verifica buon funzionamento dei freni delle ruote
- Verifica stato di usura del battistrada delle ruote e motoruota

Manutenzione ordinaria trimestrale:

- Pulizia e ingrassaggio delle guide di scorrimento
- Pulizia e ingrassaggio delle funi o catene
- Regolazione della tensione delle funi e delle catene
- Pulizia ed ingrassaggio delle parti componenti la rulliera
- Oliatura dei rulli e dei cuscinetti delle carrucole, delle ruote
- Verifica stato di conservazione delle funi
- Verifica di funzionamento degli stabilizzatori
- Verifica stato di conservazione delle parti in ferro
- Controllo livello olio pompa e motopompa
- Spurgo dell'impianto olio qualora necessario

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento ai manuali d'uso e manutenzione delle suddette attrezzature

Attrezzature varie in dotazione ai cimiteri: carriole, portabare, calabare, ecc.

Verifiche prima di ogni utilizzo:

- Controllo pressione pneumatici ove presenti e ripristini pressione se necessari. L'eventuale riparazione o sostituzione di camere d'aria e pneumatici forati sono a carico della ditta appaltatrice.

- Lubrificazione trimestrale delle parti in movimento e pulizia delle attrezzature.

Manutenzioni ordinarie in genere

L'assuntore dovrà garantire, senza compensi aggiuntivi, le seguenti attività programmate:

- a) verifica, controllo e segnalazione di ogni anomalia riscontrata sugli impianti, e sugli immobili presenti nei siti cimiteriali;
- b) adozione interventi necessari ad evitare danni agli impianti idrici dovuti alla formazione di ghiaccio durante il periodo invernale.

Fatte salve le necessarie segnalazioni, tutte le attività di controllo, monitoraggio e manutenzione si riterranno concluse con la redazione da parte dell'Assuntore di un verbale di controllo semestrale sull'efficienza delle strutture e degli impianti che dovrà essere controfirmato dal Responsabile dell'Ufficio preposto per accettazione, la cui sottoscrizione non costituirà obbligo alcuno nei confronti dell'Assuntore ma solo e soltanto un'accettazione delle attività di controllo eseguite.

Attrezzature a disposizione dell'appaltatore e oneri a suo carico

L'Appaltatore assicura la fornitura di tutti gli strumenti, mezzi, attrezzature e materiali per assicurare lo svolgimento del servizio (es.: attrezzi per lo sfalcio dell'erba, per la raccolta e rimozione del fogliame, mezzi o attrezzi per l'escavazione delle fosse; automezzo per il trasporto da un cimitero all'altro della lettiga-montafereetri sviluppabile in altezza o di altri mezzi, strumenti o materiali; materiali e mezzi per la pulizia dei locali cimiteriali e per la disinfezione di luoghi ed oggetti, secondo le prescrizioni eventualmente date da A.S.L. o Comune; in caso di esumazioni ed estumulazioni, materiali biodegradanti per l'accelerazione dei procedimenti di scheletrizzazione e sacchi biodegradabili per la re-inumazione degli indecomposti, materiale di consumo ecc.).

Alla manutenzione degli attrezzi, alla provvista del materiale di consumo e quant'altro necessario per garantire il regolare svolgimento del servizio, provvederà l'Appaltatore a proprie spese.

Per l'espletamento del servizio le Amministrazioni Comunali mettono unicamente a disposizione dell'Appaltatore, con obbligo di restituzione a termine contratto, le attrezzature per l'apertura dei loculi e per l'introduzione negli stessi del feretro (montafereetri, carrello portafereetri, leve, rulli, ventose, scale, ecc.). La custodia e la manutenzione delle stesse è a carico dell'appaltatore, così come l'onere del corretto utilizzo, esonerando gli Enti ed i loro Funzionari da qualsivoglia responsabilità in merito.

Viene altresì fornito il materiale per la manutenzione dei viali interni (pietrisco o ghiaino) e del sale in caso di ghiaccio o neve.

PRESTAZIONI A MISURA

Ordinariamente le richieste di prestazioni per assistenza ai funerali, con relative operazioni inerenti la sepoltura, saranno trasmesse dall'Ufficio Servizi Cimiteriali dell'Ente via telefax o e-mail al Referente Operativo di cui all'articolo 7 il quale è tenuto a dare immediato riscontro di ricezione. La richiesta, contenente l'indicazione di: giorno e orario del servizio, localizzazione della sepoltura (cimitero, reparto, n. cippo/loculo/ossario), sarà inviata - di norma - almeno 12 ore prima del funerale. Sono fatte salve eventuali richieste straordinarie fatte anche telefonicamente.

L'orario di svolgimento di tale servizio sarà di norma il seguente:

- collocazione ceneri da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 11:00;
- altre sepolture da Lunedì a Sabato (escluso i festivi e patrono)

L'assuntore dovrà garantire il servizio essenziale di sepoltura in casi eccezionali anche nei giorni di norma considerati festivi ed anche in caso di scioperi del proprio personale dipendente.

Si precisa che il servizio dovrà essere garantito anche nel caso di contemporaneità di eventi in più siti cimiteriali.

Servizio di assistenza ai funerali

Comprende il ricevimento, l'accompagnamento ed il trasporto delle salme in arrivo ai cimiteri, dall'auto funebre al luogo di tumulazione o inumazione, previa verifica del luogo di inumazione/tumulazione del feretro. Il personale impiegato deve ricevere il feretro al cancello di entrata del cimitero e deve essere presente in prossimità del cancello almeno 15 minuti prima dell'ora fissata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. Dovrà inoltre, in caso di assenza dell'incaricato comunale, verificare l'integrità del feretro e dei relativi sigilli all'arrivo in cimitero e della regolarità dei documenti amministrativi accompagnatori, forniti dall'Impresa di Onoranze Funebri.

E' compreso anche il servizio di ricevimento e traslazione di urne cinerarie e/o cassetine di resti mortali in nicchie e/o loculi-ossari provenienti dal crematorio o da altri cimiteri e da depositi all'interno del cimitero stesso, compreso l'eventuale deposito in ossario comune, previa verifica del luogo di deposito o dispersione.

Svolgimento di operazioni di polizia mortuaria presso i cimiteri:

- Inumazione di salma;
- Inumazione di salma indecomposta (a seguito fenomeni cadaverici trasformativi conservativi);
- Tumulazione di feretro in loculo, in tomba di famiglia o in edicola funeraria;
- Tumulazione di feretro ricassonato contenente salma indecomposta (a seguito fenomeni cadaverici trasformativi conservativi);
- Tumulazione di cassetta di resti mortali in cella-ossario, in ossario comune, in loculo che consente tale deposito, in sepoltura privata (tomba di famiglia o edicola funeraria);
- Tumulazione di urna cineraria in nicchia cineraria (cella-ossario), in loculo che consente tale deposito, in sepoltura privata (tomba di famiglia o edicola funeraria); dispersione del suo contenuto in cinerario comune;
- Dispersione di ceneri all'interno del Cimitero;
- Esumazione ordinaria e straordinaria da fossa;
- Estumulazione ordinaria e straordinaria da loculo;
- Estumulazione straordinaria da sepoltura privata (tomba di famiglia o edicola funeraria);
- Estumulazione ordinaria e straordinaria da cella-ossario o nicchia cineraria;
- Traslazioni di salme esumate o estumulate;
- Apertura e chiusura di loculi, ossari, cinerari e sepolture private (tomba di famiglia o edicola funeraria) per ispezione o qualsiasi altra esigenza.

Tali operazioni saranno compensate con corrispettivo a misura secondo l'elenco dei prezzi unitari - Prestazioni a misura - e nelle disposizioni generali del medesimo, cui si rimanda per la descrizione analitica.

L'elencazione delle operazioni cimiteriali riportata nel presente capitolato ed il testo della descrizione degli articoli dei prezzi unitari debbono intendersi indicativi e non dettagliatamente integrativi di tutti i compiti, operazioni ed attività utili e necessarie per l'espletamento del servizio nella sua interezza che comunque l'Assuntore deve garantire per completare, unitamente alle restanti prestazioni con corrispettivo a canone, il servizio di gestione dei cimiteri.

L'Assuntore è tenuto ad effettuare le operazioni cimiteriali secondo i programmi calendarizzati predisposti preventivamente dal Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale incaricato.

La quantificazione delle operazioni cimiteriali a misura fornite dai documenti di appalto debbono intendersi indicative ed assolutamente non impegnative per l'Amministrazione Comunale e pertanto il loro variare non costituisce motivo perché l'Assuntore possa chiedere la revisione dei corrispettivi offerti in sede di gara.

ARTICOLO 06 – INTERVENTI IN ECONOMIA

Normalmente gli interventi e i lavori non compresi tra quelli con corrispettivo a canone, di cui ai precedenti paragrafi, saranno contabilizzati a misura utilizzando l'elenco dei prezzi unitari, essi dovranno essere richiesti o autorizzati dai Comuni.

Tuttavia le prestazioni non “misurabili” e/o non riconducibili ai citati elenchi di prezzi unitari e per i quali non è possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno essere contabilizzate in economia, a insindacabile giudizio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

In tal caso saranno contabilizzate le ore di mano d'opera effettivamente impiegate sul luogo di esecuzione, solo se inequivocabilmente documentate, unitamente alle ore di utilizzo delle attrezzature e alla fornitura dei materiali posti in opera.

La richiesta di contabilizzazione in economia dovrà essere richiesta dal Comune o avanzata dall'Assuntore prima dell'esecuzione degli interventi e comunque entro e non oltre la giornata lavorativa successiva a quella di effettuazione della prestazione.

Non saranno comunque contabilizzati interventi e prestazioni in economia se non espressamente riconosciute dal Committente.

E' facoltà del Comune richiedere, nell'ambito dei servizi in appalto, l'esecuzione di prestazioni ed interventi da contabilizzare in economia sino a ricoprire indicativamente l'ammontare riportato al precedente art. 4.

Saranno inoltre valutati in economia solamente i lavori che per natura, dimensione, difficoltà esecutiva, non siano suscettibili di misurazione o applicazione dei prezzi in elenco.

Le tariffe della mano d'opera, indicate nel modulo di offerta, sono comprensive di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore e comprensive inoltre dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché delle quote per le spese generali e utile dell'Impresa.

ARTICOLO 07 – ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA LOGISTICA E REPERIBILITÀ

Per tutta la durata dei contratti la ditta dovrà eleggere il proprio domicilio presso i rispettivi Enti con i quali stipulerà gli stessi. Dovrà attivare (se non già esistente) una sede operativa in provincia di Treviso, comunicando un telefax, una casella di posta elettronica semplice e una di posta elettronica certificata, un recapito telefonico fisso e uno mobile ai quali rivolgersi durante le ore diurne per l'espletamento del servizio, nonché per eventuali emergenze.

Presso tale sede operativa dovrà essere reperibile, anche telefonicamente, il Referente Operativo, o un delegato qualificato, che garantirà nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 19.00, la ricezione delle richieste di intervento inviate dagli Enti.

E' comunque necessario che un operatore dell'Assuntore sia reperibile telefonicamente (telefonia mobile) in ogni tempo, 24 ore al giorno, festivi compresi, per garantire eventuali emergenze.

Dovrà altresì essere individuato un Referente del SERVIZIO ed un Referente OPERATIVO i cui nominativi dovranno essere comunicati entro quindici giorni dall'aggiudicazione unitamente ai recapiti telefonici, fax e di posta elettronica:

◆ REFERENTE DEL SERVIZIO

Titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria che sarà il referente ed il coordinatore del servizio oggetto del presente appalto e la cui figura potrà coincidere con quella del Referente OPERATIVO.

◆ REFERENTE OPERATIVO

Il rappresentante nominato dall'Assuntore che dirigerà, in stretto coordinamento con l'Ufficio di Polizia Mortuaria di ciascun Ente, l'intero svolgersi dell'appalto, di cui si assumerà tutta la responsabilità tecnica e operativa. Rappresenta inoltre l'interfaccia principale del Committente. E' da ritenersi sempre reperibile e rintracciabile telefonicamente nella fascia oraria 8:00 – 19:00 dal lunedì al sabato esclusi giorni festivi.

◆ DIRETTORE TECNICO / DIREZIONE TECNICA

Il responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, per conto di ciascun Ente, o suo delegato, che opererà in stretto coordinamento con il Referente OPERATIVO dell'Assuntore.

La suddetta struttura consentirà di eseguire tutti i servizi e gli interventi richiesti dal Direttore Tecnico per ogni situazione, anche quelle di pericolo ed emergenza, e comunque in grado di rispondere alle più impellenti necessità degli utenti dei cimiteri.

A richiesta del Direttore Tecnico il Referente Operativo dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti delle opere per riconoscere la necessità e la natura del servizio.

ARTICOLO 08- PERSONALE IN SERVIZIO E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali in vigore in materia di salvaguardia dell'occupazione secondo il C.C.N.L. del settore vigente (assunzione mediante passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante).

La ditta appaltatrice, entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento del servizio, dovrà comunicare per iscritto all'Ente appaltante i nominativi delle persone che intende impiegare e le rispettive qualifiche.

Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del capitolato, il prestatore del servizio si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, in numero e professionalità, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori.

Il personale adibito ai servizi dovrà possedere un'età superiore ai 18 anni ed essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo, patente tipo "B" e attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore. In particolare dovrà essere tecnicamente preparato, possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana e possedere il requisito di sana e robusta costituzione.

Il Personale deve essere in possesso della necessaria competenza tecnica per eseguire le specifiche operazioni cimiteriali (es.: utilizzo di mezzi e materiali per scavo fossa, con le necessarie abilitazioni, o apertura sepolcro e successiva sigillatura posto-tumulo o chiusura fossa; deposito feretro o cassetta di resti o urna cineraria in fossa/posto-tumulo/sepoltura comune; esumazione ed estumulazione con recupero dei resti mortali; recupero e predisposizione dei rifiuti cimiteriali ecc.).

Dovrà essere evitata, salvo casi eccezionali o nei periodi di ferie, la rotazione del personale.

Il personale che direttamente partecipa ai lavori deve indossare idonee protezioni sanitarie nel rispetto delle norme vigenti e dovrà essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (es.: scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, specifici guanti per la movimentazione di ossa, parti cadaveriche o residui da estumulazione o esumazione; ecc.) nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008 e sue eventuali modificazioni e di altre specifiche disposizioni.

L'Assuntore ha la facoltà di utilizzare a sua discrezione il personale dipendente che più riterrà idoneo e deciderà autonomamente il numero di unità operative da utilizzare per l'esecuzione dei servizi e lavori richiesti nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008; resta inteso però che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su precise motivazioni d'inefficienza ed alle stesse condizioni contrattuali, di pretendere che determinati servizi siano effettuati da un numero maggiore di unità operative e/o da altro personale più idoneo e qualificato (esempio: un operatore per tumulazione urna cineraria in nicchia o per versamento ceneri o ossa nelle sepolture comuni; due operatori per tumulazione ceneri in sepolcro privato ovvero per tumulazione di feretro in loculo o tomba ad avello oppure per inumazione in fossa; quattro operatori per tumulazione in edicola funeraria ed anche per operazioni di estumulazione/esumazione/riduzione in resti; ecc.).

In caso di nuova assunzione o sostituzione del personale operante nei Cimiteri, l'Appaltatore è tenuto, a sua cura ed onere, a far precedere l'inserimento da un adeguato periodo di preparazione e affiancamento, così da contenere il pericolo di disservizi.

Al personale impiegato nel servizio dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le successive modificazioni, sia

per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro.

Il prestatore del servizio è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

Il prestatore del servizio è tenuto inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

La ditta mantiene la disciplina nelle aree di lavoro e ha l'obbligo di osservare e fare osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti nonché un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono i lavori ed un abbigliamento decoroso, uniforme ed omogeneo. L'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano stati causati dall'imperizia o negligenza dei soci, agenti e operai nonché della malafede e delle frodi nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Durante lo svolgimento dei vari servizi nelle aree cimiteriali, ed in particolare durante il servizio di accompagnamento dei funerali, il personale non dovrà fumare, bere, mangiare o telefonare, e sarà munito di apposito cartellino distintivo di riconoscimento e idonea divisa al fine di un'immediata possibilità di riconoscimento da parte dell'utenza e di eventuali operatori esterni. Durante le cerimonie funebri dovrà – sempre a cura ed onere dell'Appaltatore – essere dotato di abbigliamento adeguato e decoroso (es. giubbotti, giacche, grembiuli di colore scuro; ecc.).

Il personale deve avere un atteggiamento civile e rispettoso nei confronti degli incaricati comunali, dei fruitori del cimitero e del luogo in cui operano ed avere un comportamento confacente alla funzione svolta.

È necessario inoltre che gli operatori cimiteriali mantengano il riserbo su tutto ciò che per ragioni di servizio vengano a conoscere relativamente ad atti, documenti, fatti, dati, notizie riguardanti i Comuni di Villorba e Povegliano e/o i defunti ed i loro familiari.

Restano inalterati i compiti e le responsabilità affidate istituzionalmente al Servizio Comunale di Polizia Mortuaria.

Entro la data di stipula del contratto o della consegna del servizio se antecedente, il prestatore del servizio dovrà documentare di essere in regola con il D. Lgs. n. 81/2008 e smi ed in particolare di:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- aver effettuato la Valutazione dei Rischi relativa all'attività oggetto dell'appalto e redatto il relativo documento;
- aver nominato il medico competente.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'affidatario dovrà trasmettere al Comune:

- i documenti attestanti l'idoneità tecnico professionale della ditta stessa;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 17, punto 1), comma a) e dell'art. 89 punto 1) comma h) del citato D.Lgs. 81/2008, da redigesi secondo le indicazioni contenute al punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, al fine di adottare nell'esecuzione di tutte le operazioni dei procedimenti, le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Qualunque oggetto dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del Servizio, dovrà essere custodito per essere consegnato, prima possibile, al Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.

Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati nelle murature, l'Appaltatore dovrà immediatamente darne comunicazione alla Direzione Tecnica sospendendo contemporaneamente la prosecuzione dei lavori, in attesa di particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.

ARTICOLO 09 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune Appaltante, i seguenti oneri, nessuno escluso, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto quanto se stabiliti o emersi successivamente:

- la fornitura dei materiali e delle prestazioni richieste per i servizi affidati;
 - l'uso di strumenti, mezzi, oggetti, ponteggi, scale e quanto altro occorra per la regolare esecuzione dei lavori stessi;
 - lo smaltimento dei materiali di risulta nonché dei rifiuti cimiteriali prodotti durante la gestione dei cimiteri, nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- tutte le spese di contratto di cui al seguente art. 21; si precisa che ciascun Ente procederà alla stipula del rispettivo contratto;
- la stipula con primaria Compagnia di Assicurazione di una polizza per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso terzi generato dall'esercizio dei servizi in oggetto con massimale di €. 2.500.000= (Euro duemilionicinquecentomila/00) per il periodo di durata del servizio;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e l'osservanza di quanto indicato al precedente art. 8 "Personale in servizio e norme in materia di sicurezza"
- dare libero accesso al cantiere, consentire il libero passaggio nello stesso alle persone addette, a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto delle Amministrazioni, nonché a richiesta della Direzione Tecnica;

L'appaltatore inoltre deve:

- a) svolgere con la massima cura e disciplina il servizio di cui agli art. 5 e 6, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
- b) eleggere e mantenere il domicilio presso le Amministrazioni, le quali possono in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà dei Comuni dare comunicazione alla sede legale dell'appaltatore;
- c) designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e comunicare alle Amministrazioni il responsabile della sicurezza, di cui al D.Lgs 81/2008. Tali designazioni debbono essere comunicate alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione;
- d) entro e non oltre i 15 (vedi articolo 8) giorni lavorativi precedenti l'inizio del servizio la ditta si impegna a fornire i nominativi del personale impiegato ed organizzare almeno 1 incontro per il personale al quale parteciperà un referente incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- e) garantire la tempestiva comunicazione di ogni e qualsiasi notizia relativa a variazioni, sospensioni, cessazioni, e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità nella fase di attuazione del servizio, informando via fax, e-mail o PEC il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;

L'appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

In ogni caso l'appaltatore dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalle Amministrazioni Comunali in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti delle Amministrazioni comunali, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

I Comuni si riservano, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all'appalto; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste all'art. 16.

L'appaltatore si obbliga inoltre a fornire all'Amministrazione qualsiasi documentazione contabile tenuta dall'Impresa ai sensi della vigente normativa civile e fiscale.

Le Amministrazioni potranno richiedere una maggiore cura nella esecuzione del servizio, nonché il potenziamento ed il miglioramento della qualità dello stesso, qualora il livello sia ritenuto oggettivamente non sufficiente e non soddisfacente, per carenze di qualsiasi natura, rimanendo salva la facoltà degli Enti di applicare le penali previste dal successivo art. 16 e di procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorressero le condizioni stabilite dall'art. 17 del presente capitolato.

La ditta appaltatrice dovrà in tal caso provvedere immediatamente affinché il livello qualitativo del servizio sia riportato ai livelli di soddisfazione dell'Ente e si impegnerà a favorire e rendere agevole il citato controllo da parte dell'Ente, fornendo tutte le informazioni richieste.

ARTICOLO 11 – PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere di ciascun Ente di norma **entro 30 gg.** dalla data di ricevimento delle singole fatture da parte dell'Ufficio Protocollo, salvo che le Amministrazioni Comunali disconoscano la regolarità delle fatture stesse e procedano, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato il pagamento della somma non contestata. La fattura dovrà indicare il periodo di riferimento per le prestazioni a canone, l'elenco delle prestazioni a misura effettuate, le eventuali prestazioni non misurabili, con relativi importi e conteggi a definizione dell'importo totale da pagare.

La liquidazione dell'importo verrà effettuata solo dopo l'avvenuta verifica di conformità o l'emissione di attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso il tempo previsto per la verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sospende il tempo previsto per il pagamento della fattura, in caso essa pervenga in anticipo.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a ciascuna Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- elenco e descrizione esaustiva delle attività svolte, nonché quanto necessario per procedere alla verifica dal parte delle Amministrazioni Comunali.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., mediante accredito su conto corrente dedicato.

A norma del D.L. n. 231/2002, qualora gli Enti ricevano la fattura nel periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA,

ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà delle Amministrazioni Comunali, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, contributive, assicurative verso il personale, le Amministrazioni Comunali si riservano di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Si procederà inoltre all'applicazione dell'istituto previsto all'art. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 (Intervento Sostitutivo) il quale prevede il pagamento diretto ad INPS, INAIL e Cassa Edile delle eventuali inadempienze.

ARTICOLO 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dei contratti per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. L'Impresa aggiudicataria, in particolare, si impegna a trasmettere agli Enti, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare agli Enti ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, gli Enti avranno facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Impresa aggiudicataria si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti degli Enti per il pagamento di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 13 - ADEGUAMENTO PREZZI

Le Amministrazioni Comunali, su richiesta dell'appaltatore, potranno procedere alla revisione periodica dei prezzi con cadenza annuale. A tale scopo, alla scadenza di ciascun anno di gestione del servizio, si potrà procedere alla rilevazione della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Nel caso in cui la variazione sia in aumento si procederà alla rideterminazione dei prezzi unitari sulla base della variazione rilevata con riferimento al mese di luglio e con decorrenza dal mese di settembre.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale subappalto dovrà espressamente essere dichiarato nella domanda di partecipazione e sarà autorizzato dall'Amministrazione in relazione a quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

E' ammesso il subappalto dei servizi oggetto di gara in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto lascia impregiudicata la completa responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario verso le Amministrazioni Comunali.

E' vietato procedere al subappalto senza il formale consenso delle Amministrazioni Comunali.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati ai Comuni.

In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

È posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo le Amministrazioni Comunali ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni o di compensi da parte dei Comuni, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Conseguentemente, l'appaltatore esonera le Istituzioni, che rivestono esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente fossero intentate contro le medesime.

A garanzia di quanto sopra l'appaltatore dovrà essere provvisto di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula di ogni contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, vevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso.

In particolare l'aggiudicatario dovrà disporre e presentare alle Amministrazioni Comunali apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare alle Amministrazioni Comunali, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (RCO).

La polizza dovrà prevedere - fra l'altro- le seguenti estensioni:

- a) danni per interruzione e/o sospensione del servizio;
- b) danni materiali diretti a cose di terzi;
- c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi.

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto. Copia della stessa dovrà essere consegnata a ciascun Ente entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

L'appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

ARTICOLO 16 – SANZIONI E PENALITA'

Il prestatore nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari che riguardano il servizio stesso, a quanto previsto nel presente capitolato nonché agli impegni assunti con la presentazione dell'offerta.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17 del presente Capitolato, all'Impresa aggiudicataria, potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 per ogni singola infrazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più indicative con la relativa sanzione:

- a) ritardo rispetto all'orario stabilito per le operazioni di sepoltura e di esumazione. Tale inadempienza comporterà per ognuna delle prime tre volte l'applicazione di una penale di € 250,00 e successivamente di € 1.000,00.=;
- b) ritardato intervento, senza giustificazione, nell'esecuzione dei lavori disposti anche verbalmente dal Responsabile dell'Ufficio Comunale;
- c) interruzione senza autorizzazione del lavoro intrapreso, che non crei grave pregiudizio all'operazione divisata;
- d) mancata manutenzione ordinaria delle attrezzature in comodato d'uso.
- e) riscontrata irreperibilità telefonica (telefono cellulare) dell'operatore dell'Assuntore di cui all'art.7;
- f) mancata o incompleta esecuzione di una operazione di polizia mortuaria precedentemente programmata. Tale inadempienza comporterà una penale di € 500,00, e se ripetuta potrà portare anche alla risoluzione del contratto;

Le inadempienze di cui ai precedenti punti b), c), d), e) ed f) comporteranno per la prima volta un richiamo scritto; per la seconda e terza una penale di € 100,00 e successivamente una penale di € 1.000,00.

- g) cattiva esecuzione del lavoro. Tale inadempienza comporterà un richiamo scritto ed il conseguente obbligo del rifacimento del lavoro ad opera d'arte;
- h) comportamento non idoneo allo svolgimento del servizio. Tale inadempienza comporterà un richiamo scritto per le prime tre volte e successivamente una penale di € 1.000,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante posta elettronica certificata, alla quale la ditta avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa.

Le Amministrazioni Comunali provvederanno al recupero della penalità mediante detrazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall'affidatario del servizio.

L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte delle Amministrazioni Comunali e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse o danni all'immagine delle Amministrazioni Comunali.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE O RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento, anche parziale, della ditta appaltatrice a quanto previsto nel presente Capitolato che non consenta, a giudizio degli Enti, la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale, l'Ente stesso si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, previa comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata.

Il contratto potrà essere dichiarato risolto di diritto dall'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta aggiudicataria;

- c) nel caso in cui taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) nel caso in cui la Ditta aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata l'appalto, nonché richiesti per la stipula del contratto;
- e) mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 3 del presente capitolato e con la mancanza e di mezzi e personale necessari ad eseguire i servizi richiesti;
- f) sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- g) continua e reiterata violazione degli orari concordati con l'Ente appaltante;
- h) mancata costituzione o operatività di cui al precedente art. 7 per il coordinamento dell'appalto, nonostante il richiamo dell'Ente e mancata nomina del Referente del Servizio e Operativo all'atto di inizio del servizio;
- i) mancata sostituzione su richiesta dell'Ente del personale non idoneo a garantire il livello di qualità del servizio richiesto o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- j) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi verso il personale impiegato non sanzionabile con la sola applicazione delle penalità di cui all'art. 16;
- k) cessione del contratto anche parziale o subappalto non autorizzato;
- l) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo di fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta, che possano influire sul regolare svolgimento del servizio;
- m) a termine dell'art. 1453 del Codice Civile, per ogni altra inadempienza qui non contemplata e, a termine dell'art. 1463 del Codice Civile, per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Nell'ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di Posta Elettronica Certificata e senza altra formalità.

Le Amministrazioni Comunali si riservano, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di risolvere il contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

1. reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3. inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4. inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
5. altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale il servizio non venisse attuato secondo quanto previsto nel presente Capitolato, le Amministrazioni Comunali potranno, dopo tre formali contestazioni, recedere dal rapporto, con semplice comunicazione da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Nei casi di risoluzione, le Amministrazioni Comunali saranno tenuta a corrispondere alla Ditta Appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Nel caso di risoluzione la Ditta Appaltatrice incorre nella perdita della cauzione definitiva, che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle condizioni economiche proposte dallo stesso in sede di gara.

Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 135 D.Lgs. 163/2006 e per i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, si rinvia agli artt. 138-140 del medesimo D.Lgs..

Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- in forza dell'art. 1 co. 13, L. 135/2012, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
- in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni al quale verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della L. n. 488/1999.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 163/2006.

Per quanto non espressamente indicato di rinvia agli artt. 302 e 305 D.P.R. 207/2010

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d'urgenza degli assistiti durante il servizio).

Il Responsabile Unico del Procedimento potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'impresa.

L'impresa è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuta inoltre a comunicare all'Amministrazione Competente il nominativo del soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ARTICOLO 19 –CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazioni Comunali ed il prestatore del servizio in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Ente appaltante e la ditta appaltatrice, in ordine all'esecuzione del presente appalto, viene esclusa la competenza arbitrale, e competente a giudicare sarà il Foro di Treviso.

Le controversie individuate dall'art. 244 D.Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

ARTICOLO 20 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Impresa appaltatrice dovrà costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, per la stipulazione dei contratti, la cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale singolarmente stabilito per ogni comune, in uno dei modi e secondo quanto indicato dall'art. n. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Tali cauzioni vengono richieste a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che le Amministrazioni dovessero eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, ivi compreso il maggior prezzo che dovessero pagare in caso di diversa assegnazione del contratto già aggiudicato alla Ditta, nonché in caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze della ditta appaltatrice.

Resta salvo per le Amministrazioni l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva potrà essere presentata in misura ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La Ditta è obbligata a reintegrare la cauzione di cui le Amministrazioni si sia avvalso, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a

semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento nonché l'escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Inoltre, la ditta avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi successivamente alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 21 – STIPULA DEL CONTRATTO - SPESE CONTRATTUALI

L'aggiudicatario dovrà stipulare apposito contratto disciplinante il servizio con ciascuno degli Enti.

Il contratto relativo al presente capitolato sarà stipulato entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.Lgs. 163/2006.

Qualsiasi spesa inerente e conseguente il contratto da stipulare con la ditta appaltatrice, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta stessa, che assumerà a suo completo ed esclusivo carico anche tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatogli nei confronti degli Enti.

ARTICOLO 22 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, e alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010) e al regolamento dei contratti delle rispettive Amministrazioni.

Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti, rilevabile sul sito del Comune.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

ARTICOLO 23 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non sono state autorizzate nei casi e nei modi previsti dell'art. 311 D.P.R. 207/2010.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall'art. 311 D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 24 – VERIFICHE DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

Si procederà alle verifiche in corso di esecuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 312, comma 3 e 4, D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 25 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Si procederà all'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 325 D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 26 – ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, del presente capitolato.